

# **TI\_GERICHTE 15.1997.110 vom 17. April 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-04-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1997.110](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.110)

FR: TI\_GERICHTE 15.1997.110 du 17 avril 1998

IT: TI\_GERICHTE 15.1997.110 del 17 aprile 1998

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Il ricorso all'Autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un organo di esecuzione e fallimento (cfr. Art. 17 LEF; art.1 cpv. 1 LPR). Giusta l'art. 1 LPR con organi di esecuzione e fallimento si intendono segnatamente: - l'ufficio di esecuzione e l'ufficio dei fallimenti; - l'adunanza dei creditori nel fallimento e nel concordato; - l'amministrazione speciale del fallimento; - il commissario del concordato; - i liquidatori nel concordato con abbandono dell'attivo. Di regola i provvedimenti eseguiti per rogatoria soggiacciono all'Autorità di vigilanza dell'ufficio rogante. Un'eccezione è prevista nel caso in cui l'ufficio rogato agisca autonomamente, in tal caso è data la competenza dell'Autorità di vigilanza dell'ufficio che deve eseguire il provvedimento (Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 31 ad art. 17). Le condizioni d'incanto sono stabilite autonomamente dall'ufficio rogato, atteso che eventuali suggerimenti dell'autorità rogante restano quale atto interno senza rilievo sul provvedimento finale (cfr. Art. 4 cpv. 2 LEF; Rep. 1991, p. 512).

### **E. 3**

Ne consegue l'irrelevanza dell'ordine dell'Autorità rogante d'inserire nelle condizioni d'incanto le clausole n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ per stabilire la competenza ratione loci dell'Autorità di vigilanza: trattandosi infatti di provvedimento autonomo dell'UF di Lugano è data l'esclusiva competenza dell'Autorità di vigilanza ticinese.

### **E. 4**

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo di esecuzione, costitutiva di pregiudizio di fatto attuale (cfr. DTF 112 III 3; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p. 285/286; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 6 p. 40). Vi è carenza di legittimazione quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.286).

### **E. 5**

